

ACCORDO

PER LE INTEGRAZIONI SALARIALI A FAVORE DEGLI APPRENDISTI

Bolzano, addì 15.12.2009

tra


L'UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI E PMI CNA/SHV rappresentata dal Presidente Claudio Corrarati, dal Presidente dell'Unione delle Costruzioni/CNA Geom. Nerio Lazzarotto e dal componente della direttivo dell'Unione, sig. Tiziano Kettmaier, assistiti dal Segretario Rag. Giuseppe Salvadori, dal Vice Günther Schwienbacher e dal Segretario dell'Unione delle Costruzioni/CNA Marco Scrinzi e dal signor Roberto Santini

e

- FeNEAL-UIL/SGK rappresentata dal Segretario Generale Maurizio D'Aurelio e dai segretari Pavan Michele, Oskar Sigolotto, Mullaymeri Artan e Heinrich Zelger;
 - FILCA-CISL/SGB rappresentata dal Segretario Generale Georg Plaicker e dai Segretari Heinrich Federspieler e Wilma Huber; sig. *Nichia Ravane*
 - FILLEA-CGIL rappresentata dal Segretario Generale Provinciale Stefano Parrichini, dal sig. Giuseppe Terranova e dalla signora Irmgard Gamper;
 - Autonomer Südtiroler Gewerkschaftsbund - ASGB BAU, rappresentata dal Segretario signor Werner Blaas e dal sig. Friedrich Oberlechner;
- ⇒ visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini stipulato in data 1° ottobre 2004;
- ⇒ visto l'accordo del 23 luglio 2008 di rinnovo del suddetto CCNL, ed in particolare le ivi previste prestazioni aggiuntive riconosciute in favore degli apprendisti;

si stipula

il seguente accordo.



A partire del 1° gennaio 2010 gli apprendisti operai, regolarmente iscritti alla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano, potranno beneficiare, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi meteorologici, di un trattamento economico equivalente a quello della Cassa Integrazione Guadagni (nei limiti della misura massima dell'80% e ferma restando l'applicazione dei massimali di legge previsti annualmente per l'istituto in parola).

Limitatamente all'anno 2010 la prestazione rimarrà interamente a carico dell'impresa presso la quale l'apprendista risulta in forza al momento della sospensione lavorativa.

In deroga a quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale del 23.07.2008, resta pertanto sospeso il contributo del 1% della retribuzione percepita dall'apprendista, previsto a carico delle imprese edili artigiane, che impieghino o meno lavoratori con contratto di apprendistato, salvo accordi seguenti e futuri.

Per gli anni successivi, ovvero a partire dal 1° gennaio 2011, le parti contraenti si incontreranno, nei primi due mesi del 2010, per discutere ed eventualmente decidere le modalità dell'erogazione della prestazione prevista dal presente accordo: in particolare se l'importo sia da corrispondere all'apprendista direttamente dall'impresa o se la prestazione sarà fornita tramite un fondo mutualistico, presso la Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano, alla costituzione del quale contribuiranno le imprese con contributi che garantiscano la capienza e autosufficienza del fondo stesso, fermo restando la necessaria parallela approvazione della CIG per gli altri operai attivi sul cantiere in cui era attivo anche l'apprendista.

Per tutto quanto qui non esplicitamente previsto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel CCNL 23.07.2008 in materia di prestazioni aggiuntive agli apprendisti.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top, a circular stamp, and several other signatures below.

Letto, confermato e sottoscritto

p. La CNA/SINW

p. La FeNEAL-UIL/SGK

p. La FILCA-CISL/SGB

p. La FILLEA-EGIL

p. L' ASBG BAU

AUTONOMER SÜDTIROLER
GEWERKSCHAFTSBUND - ASGB
Bindersgasse 30 - Tel. 0471 308200
39100 BOZEN

